



*Ministero dell'istruzione e del merito*

*Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale*

*Ufficio III - Coordinamento regionale del personale della scuola e dei dirigenti scolastici*



34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - Codice Univoco Ufficio NV8DB0 - C.F. 80016740328

e-mail: [DRFVG.ufficio3@istruzione.it](mailto:DRFVG.ufficio3@istruzione.it) - PEC: [dfr@postacert.istruzione.it](mailto:dfr@postacert.istruzione.it)

sito web: <http://www.scuola.fvg.it/>

Prot. MIM.AOODRFVG (vedasi timbratura in alto)

Trieste, (vedasi timbratura in alto)

- Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado del Friuli Venezia Giulia
- e p c Ai Dirigenti dell'Ufficio II dell'Ufficio III e ai Dirigenti degli Uffici Ambiti Territoriali
- e p c Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: Assessorato all'Istruzione
- e p c All'Anci FVG (con cortese richiesta di trasmissione ai Comuni)
- e p c Alle OO.SS.

OGGETTO: Iscrizioni a.s. 2023/24 – circolare della Direzione Generale degli Ordinamenti Scolastici prot. 33071 del 30 novembre 2022 e circolare della Direzione Generale per i sistemi informativi e la statistica prot. 4329 del 7 dicembre 2022.

Si trasmettono in allegato alla presente la circolare della Direzione Generale degli Ordinamenti Scolastici, prot. 33071 del 30 novembre u.s. e la circolare della Direzione Generale per i sistemi informativi e la statistica prot. 4329 del 7 dicembre u.s., che disciplinano le iscrizioni per l'anno scolastico 2023/2024:

- alle sezioni delle scuole dell'infanzia (in modalità cartacea);
- alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado (in modalità telematica);
- al primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dagli Istituti Professionali Statali presso i quali sono attivati i predetti percorsi in regime di sussidiarietà (in modalità telematica);
- alle classi terze dei licei artistici e degli istituti tecnici (in modalità cartacea);
- al percorso di specializzazione per "enotecnico" degli istituti tecnici del settore tecnologico a indirizzo "agraria, agroalimentare e agroindustria", articolazione "viticoltura ed enologia" (in modalità cartacea).

Per quanto concerne invece le iscrizioni al primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dai Centri di formazione professionale accreditati dalla Regione FVG, tutte le informazioni sono disponibili sul sito: <https://effepi.fvg.it>.

Con l'occasione, si ravvisa l'opportunità di richiamare alcune importanti precisazioni che devono guidare la lettura delle circolari in oggetto, alla luce del quadro normativo vigente.

## 1. Tempistica

I Dirigenti scolastici provvederanno:

- 1) a personalizzare il modulo di iscrizione dal **12 dicembre 2022 al 4 gennaio 2023**;
- 2) ad aggiornare e pubblicare il PTOF 2022/2025 entro l'**8 gennaio 2023**, giorno antecedente alla data di apertura delle iscrizioni per l'a.s. 2023/24.

Al fine di offrire un servizio utile alle famiglie, il Ministero ha reso disponibile l'applicazione **Scuola in Chiaro**: tramite il QR code le istituzioni scolastiche possono rendere disponibili le principali informazioni sulla scuola e i materiali informativi sull'offerta formativa.



*Ministero dell'istruzione e del merito*

*Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale*

*Ufficio III - Coordinamento regionale del personale della scuola e dei dirigenti scolastici*



34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - Codice Univoco Ufficio NV8DB0 - C.F. 80016740328

e-mail: [DRFVG.ufficio3@istruzione.it](mailto:DRFVG.ufficio3@istruzione.it) - PEC: [dfr@postacert.istruzione.it](mailto:dfr@postacert.istruzione.it)

sito web: <http://www.scuola.fvg.it/>

**Le domande di iscrizione, sia per la modalità telematica che per quella cartacea, potranno essere presentate dalle ore 8:00 di lunedì 9 gennaio 2023 fino alle ore 20:00 di venerdì 30 gennaio 2023.**

Per la modalità telematica i genitori degli alunni o gli esercenti la responsabilità genitoriale potranno accedere al sistema "Iscrizioni on line" sul sito del Ministero dell'istruzione e del merito mediante una delle seguenti identità digitali:

- ✓ SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);
- ✓ CIE (Carta di Identità Elettronica);
- ✓ eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).

**Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande o in subordine, qualora necessario, le scuole di provenienza, devono offrire supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica.**

**Tra il 31 maggio e il 30 giugno 2023** coloro che hanno scelto di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica indicheranno, mediante apposita funzione, l'attività alternativa alla religione cattolica tra quelle che la scuola avrà provveduto ad indicare nei tempi e modi che verranno successivamente comunicati.

## **2. Accoglimento delle domande di iscrizione e costituzione delle classi**

La circolare prot. 33071 del 30 novembre u.s. ricorda che le domande di iscrizione possono essere accolte <<entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica, definito in base alle risorse dell'organico dell'autonomia e al numero e alla capienza delle aule, anche in ragione dei piani di utilizzo degli edifici scolastici>>.

Anche per l'a.s. 2023/2024 i posti di organico di diritto del personale docente, dovendo rispettare il limite massimo inderogabile del contingente assegnato dal Ministero, devono essere chiesti dai Dirigenti scolastici nel rispetto dei criteri normativi vigenti, dando conto dell'utilizzo dei posti di potenziamento ai Dirigenti degli Uffici Ambiti Territoriali. È appena il caso di ricordare che i soggetti istituzionali che concorrono alla determinazione dei posti di organico di diritto di ciascuna Istituzione scolastica, oltre ai Dirigenti degli Uffici Ambiti Territoriali, sono esclusivamente i Dirigenti scolastici, che assumono la responsabilità personale e diretta per la completezza e l'aggiornamento continuo delle informazioni inserite al sistema informativo.

Ciascun Dirigente Scolastico, svolgendo il suo ruolo di ascolto delle famiglie, dei portatori di interessi della comunità scolastica e dei soggetti rappresentativi del territorio, deve limitarsi a recepire solo le istanze accoglibili, informando correttamente gli interlocutori delle ragioni per cui determinate istanze non possono essere soddisfatte. Non è invece previsto che soggetti diversi dai Dirigenti scolastici, che non hanno competenza nell'assegnazione dell'organico docente, rivolgano richieste di posti all'Amministrazione ministeriale territoriale.

In occasione della presentazione della scuola alle famiglie i Dirigenti scolastici dovranno perciò evitare di assicurare l'accoglimento di eccedenza di iscrizioni in determinati plessi dello stesso Comune, qualora sia possibile evitare uno sdoppiamento di classi con una distribuzione più razionale degli alunni tra i vari punti di erogazione del servizio.

Infatti, l'art. 10 comma 3 del DPR 20 marzo 2009 n. 81 precisa che solo <<successivamente>> all'assegnazione dell'organico di diritto da parte del Dirigente dell'Ufficio Ambito Territoriale il Dirigente scolastico <<procede alla definizione del numero delle classi a tempo pieno sulla base delle richieste delle famiglie (...)>>.

Come noto, il Dirigente dell'Ufficio Ambito Territoriale **non** autorizza la costituzione delle classi ma assegna i posti dell'organico dell'autonomia. Per quanto il calcolo dei posti sia parametrato sul numero di classi calcolate in applicazione dei criteri normativi vigenti, è competenza del Dirigente scolastico autorizzare il funzionamento delle classi utilizzando nel modo ottimale l'organico dell'autonomia, che comprende anche l'organico di potenziamento, finalizzato al miglioramento dell'offerta formativa e del servizio all'utenza.

Al fine di favorire la miglior sinergia possibile tra i Dirigenti degli Uffici Territoriali e i Dirigenti scolastici, si ritiene opportuno ricordare i criteri normativi vigenti per il calcolo delle classi e sezioni autorizzabili.



## Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale

Ufficio III - Coordinamento regionale del personale della scuola e dei dirigenti scolastici



34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - Codice Univoco Ufficio NV8DB0 - C.F. 80016740328

e-mail: [DRFVG.ufficio3@istruzione.it](mailto:DRFVG.ufficio3@istruzione.it) - PEC: [dfr@postacert.istruzione.it](mailto:dfr@postacert.istruzione.it)

sito web: <http://www.scuola.fvg.it/>

In particolare, la regola fondamentale contenuta nel D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009 è quella che determina il numero delle classi iniziali e delle sezioni di scuola dell'infanzia dividendo il numero complessivo degli iscritti per il corrispondente numero massimo di alunni per classe.

Solo dopo aver calcolato il numero delle classi iniziali attivabili, si possono tenere in considerazione le opzioni delle famiglie per il tempo scuola (I ciclo) o per l'indirizzo/articolazione del percorso prescelto (II ciclo). In caso di eccedenza delle opzioni, prevale l'opzione richiesta dalla maggioranza delle famiglie.

Di conseguenza, il numero delle opzioni di tempo scuola o di indirizzo/articolazione di una tipologia di corso non possono mai giustificare l'aumento del numero delle classi attivabili.

Tenuto conto dell'art. 2, comma 6, del DPR 20 marzo 2009, n. 81 (<<I Dirigenti dell'Amministrazione scolastica e i Dirigenti scolastici sono responsabili del rispetto dei criteri e dei parametri relativi alla formazione delle classi>>), per mera comodità di sintesi, si riassumono di seguito i principali parametri per il funzionamento delle classi e sezioni previsti dal D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009.

Tipologia di scuola		N. minimo di alunni	N. massimo di alunni
scuola dell'infanzia	sezioni	18	26, elevabile fino a 29.
scuola primaria	classi iniziali	15	26, elevabile fino a 27.
	comuni montani	10	
	pluriclassi	8	18
scuola secondaria di I grado	classi iniziali	18	27, elevabile fino a 28 e fino a 30 nel caso di unica classe prima.
	mantenimento di classi II e III	20	
scuola secondaria di II grado	classi iniziali	27	30
	mantenimento di classi intermedie	22	30
	mantenimento di classi finali	10	30
	classi articolate	27 totali - con almeno 12 alunni per il gruppo minoritario.	30

I Dirigenti scolastici, nella costituzione delle classi, dovranno altresì tener conto dei limiti di capienza delle aule, in modo tale da evitare successive richieste di sdoppiamento, che comporterebbero l'attivazione di corsi iniziali con un numero di alunni inferiore al minimo.

Il numero delle aule a norma negli edifici scolastici, che l'Amministrazione territoriale competente ha già destinato a ciascuna istituzione scolastica, costituisce un limite al numero delle classi autorizzabili, in considerazione dei piani di utilizzo degli edifici scolastici.

Al di fuori di eventi eccezionali ed imprevedibili, i Dirigenti scolastici non potranno chiedere alle Amministrazioni Comunali o alla Regione, nei mesi che precedono l'inizio dell'anno scolastico, l'aumento del numero delle aule idonee ad ospitare un maggior numero di classi, salvo che non vi siano specifici appalti di lavori pubblici in fase di ultimazione.

Come chiaramente evidenziato nella circolare del 30 novembre è compito del Dirigente scolastico individuare il numero massimo di iscrizioni accoglibili, in ragione delle risorse di organico dell'autonomia di cui dispone, nonché del numero e della capienza delle aule e degli spazi disponibili. Mediante delibera del Consiglio di Istituto saranno quindi definiti i criteri di precedenza nell'ammissione, in caso di iscrizioni in eccedenza. Inoltre, tutti i Dirigenti scolastici hanno l'onere di preavvisare le famiglie sul possibile mancato accoglimento della domanda di iscrizione alle classi iniziali, che potrebbe verificarsi:

- a causa del superamento dei limiti di capienza delle aule;
- per eccedenza di domande rispetto al limite massimo delle aule messe a disposizione dall'Ente Territoriale/Locale competente;
- a causa del mancato raggiungimento del numero minimo o a causa del superamento del numero massimo di alunni per la formazione delle classi o per una più razionale distribuzione degli alunni nei plessi dello stesso Comune;
- per impossibilità di assegnare posti di organico di diritto in ragione delle opzioni eccedenti di tempo scuola o di tipologia di percorso prescelto.



## Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale

Ufficio III - Coordinamento regionale del personale della scuola e dei dirigenti scolastici



34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - Codice Univoco Ufficio NV8DB0 - C.F. 80016740328

e-mail: [DRFVG.ufficio3@istruzione.it](mailto:DRFVG.ufficio3@istruzione.it) - PEC: [dfr@postacert.istruzione.it](mailto:dfr@postacert.istruzione.it)

sito web: <http://www.scuola.fvg.it/>

Gli Uffici Ambiti Territoriali procederanno a valutare le proposte di costituzione delle classi prodotte dai Dirigenti scolastici e attribuiranno alle singole istituzioni scolastiche l'organico dell'autonomia, nel rispetto dei parametri fissati dal citato DPR 20 marzo 2009, n. 81, nonché nel limite del contingente provinciale di organico stabilito annualmente.

Si ricorda ancora che, ai sensi del comma 7, lettera n) dell'art. 1 della Legge n. 107/2015, **è demandata ai Dirigenti scolastici la possibilità di autorizzare, nei limiti dell'organico dell'autonomia assegnato, lo sdoppiamento di classi o l'articolazione dell'insegnamento di alcune discipline per gruppi separati**, nel rispetto dei parametri relativi alla capienza delle aule scolastiche.

### 3. Adempimenti dei dirigenti scolastici

L'obbligo di istruzione, che riguarda la fascia di età compresa tra i sei e i sedici anni, si assolve, come è noto, dopo l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, attraverso una delle seguenti modalità:

- frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie, compresi i percorsi di istruzione e formazione professionale triennali e quadriennali erogati dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e dagli istituti professionali statali in regime di sussidiarietà;
- sottoscrizione e successivo adempimento, a partire dal quindicesimo anno di età, di un contratto di apprendistato, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fermi restando i compiti e le responsabilità che gravano in capo al datore di lavoro e all'istituzione formativa previsti dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 12 ottobre 2015, attuativo dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2015;
- istruzione parentale. In questo caso, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 62/2017, gli studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

L'art. 5 del Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e l'art. 2 del D.M. 13 dicembre 2001, n. 489 comprendono infatti, tra i soggetti responsabili del dovere di vigilanza sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione e formazione, anche il Dirigente dell'istituzione scolastica presso la quale gli alunni sono iscritti, ovvero presso la quale la famiglia abbia fatto richiesta di iscrizione.

I Dirigenti Scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo grado, al termine delle procedure di iscrizione, verificano se tutti gli alunni frequentanti le classi terminali del proprio istituto hanno prodotto domanda di iscrizione al percorso di istruzione successivo. Qualora risultino alunni non iscritti, i Dirigenti Scolastici sono tenuti a contattare i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per verificare se abbiano presentato domanda di iscrizione presso una scuola paritaria o non paritaria, ovvero presso Centri di formazione professionale regionali, ovvero se intendano provvedere all'assolvimento dell'obbligo attraverso l'istruzione parentale.

Tali informazioni vanno puntualmente verificate e inserite nell'**Anagrafe nazionale degli studenti**: ciò è indispensabile per consentire il monitoraggio dei percorsi scolastici degli alunni e l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e formazione. Al riguardo, si rammenta ai Dirigenti Scolastici l'importanza del costante e continuo aggiornamento dell'Anagrafe, per consentire il monitoraggio dei percorsi scolastici degli alunni e l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e formazione.

**Anche nei casi di iscrizioni tardive i Dirigenti scolastici, se impossibilitati ad accogliere l'iscrizione per motivi di incapienza delle classi o degli edifici scolastici, dovranno comunque acquisire i dati della famiglia richiedente l'iscrizione e aiutarla a trovare l'Istituzione scolastica che possa accogliere l'iscrizione.**

Con riguardo agli adempimenti vaccinali, ai sensi della Legge 31 luglio 2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci" si ricorda che i Dirigenti Scolastici devono inviare entro il **10 marzo 2023** alle Aziende Sanitarie territorialmente competenti l'elenco degli iscritti sino a sedici anni di età e dei minori stranieri non accompagnati.

Infine, si raccomanda, nella predisposizione del modulo di iscrizione elettronico o cartaceo nei casi previsti, di attenersi scrupolosamente alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. N. 101/2018, di armonizzazione del D. Lgs. n. 196/2003 con il GDPR. In particolare, le informazioni raccolte dovranno



## Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale

Ufficio III - Coordinamento regionale del personale della scuola e dei dirigenti scolastici



34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - Codice Univoco Ufficio NV8DB0 - C.F. 80016740328

e-mail: [DRFVG.ufficio3@istruzione.it](mailto:DRFVG.ufficio3@istruzione.it) - PEC: [dfr@postacert.istruzione.it](mailto:dfr@postacert.istruzione.it)

sito web: <http://www.scuola.fvg.it/>

essere strettamente pertinenti alle finalità per cui sono trattate: sono, a titolo esemplificativo, considerati eccedenti i dati riferiti al titolo di studio e alla professione dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni/studenti.

L'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, dovrà essere fornita secondo le seguenti modalità:

- per le iscrizioni online la pagina contenente l'informativa dovrà essere visualizzata prima dell'accesso al modello di iscrizione da compilare e un *flag* ne deve registrare la presa visione per le scuole statali o l'accettazione per le scuole paritarie o i centri di formazione professionale regionale;
- per le iscrizioni cartacee l'informativa sarà allegata al modello di iscrizione.

Al termine della procedura di iscrizione le scuole possono conservare, secondo le disposizioni vigenti, i moduli di iscrizione relativi ad alunni che, pur avendo presentato la domanda, non si sono per qualsiasi ragione iscritti.

### 4. Trattenimenti alla scuola infanzia

In concomitanza con le iscrizioni alle classi prime della scuola primaria per l'a.s. 2023/2024, si ritiene utile richiamare l'attenzione sulla disposizione dell'allegata Circolare n. 33071 del 30.11.2022, concernente i trattenimenti per un solo anno alla scuola dell'infanzia, in deroga all'obbligo di istruzione, riguardanti bambini di sei anni con disabilità o arrivati con adozione internazionale.

L'eccezionalità del trattenimento è riferita a situazioni rare e sempre doverosamente e accuratamente documentate, al fine di consentire ai/alle bambini/e il raggiungimento di un sufficiente equilibrio psicologico e di un'adeguata preparazione di base, entrambe necessarie per affrontare proficuamente e con serenità il successivo percorso scolastico.

Ciascuna istanza di trattenimento alla scuola dell'infanzia, poiché comporta un'assunzione di responsabilità da parte del Dirigente Scolastico della scuola primaria accogliente, è necessario che sia conservata agli atti dell'istituzione scolastica assieme ai seguenti documenti: richiesta motivata della famiglia; relazione favorevole dell'équipe medica dell'ASL che ha rilasciato la diagnosi funzionale/profilo di funzionamento, basata su indici prognostici di sviluppo e di apprendimento raggiungibili nell'anno aggiuntivo; verbale del GLO che esplicita le motivazioni del trattenimento e permanenza; progetto specifico predisposto e sottoscritto da tutti i docenti della sezione dell'infanzia con l'illustrazione dettagliata degli interventi educativo-didattici e della loro effettiva valutazione; relazione del Dirigente Scolastico sul caso in questione, da presentare al Dirigente dell'Ufficio Ambito Territoriale competente per il preventivo parere, con la dichiarazione di avere agli atti della scuola la documentazione citata precedentemente.

Si ricorda che nessun documento con dati personali relativi ai minori deve essere inviato all'Ufficio Ambito Territoriale.

Solo dopo aver acquisito il parere dell'Ufficio Ambito Territoriale, il Dirigente Scolastico potrà assumere, in coerenza con quanto previsto dall'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 297/1994, la decisione motivata di far permanere l'alunno nella scuola dell'infanzia per un anno scolastico al massimo, al fine dell'acquisizione dei prerequisiti per la scuola primaria, consapevole che ciò comporta una deroga all'obbligo scolastico ed un aggravio di spesa in riferimento al percorso complessivo di studi dell'alunno.

Corre qui l'obbligo di richiamare come la normativa vigente prevede che a tutti gli alunni, senza esclusione alcuna, debba essere assicurato il diritto alla personalizzazione degli apprendimenti, previsto dalla legge 53/2003. E ciò perché ciascun alunno, a partire dalla propria situazione iniziale, possa portare alla massima espressione le specifiche potenzialità.

Le indicazioni per la presentazione di un'istanza di trattenimento alla scuola dell'infanzia, nonché il modello di relazione da compilare, sono rinvenibili al seguente link:

<http://www.usrfvg.gov.it/it/home/menu/aree/Percorsi-educativi/inclusione/trattenimento/>

Per l'a.s. 2023/2024, le istanze di trattamento dovranno pervenire agli Uffici di Ambito territoriale di riferimento **entro e non oltre il giorno 31 marzo 2023**.

### 5. Scuola primaria

La legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha introdotto nella scuola primaria l'insegnamento dell'educazione motoria da parte di docenti specialisti a decorrere dall'a.s. 2023/24 per le classi quarte e quinte. È opportuno informare i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che tale insegnamento viene impartito in un orario aggiuntivo rispetto all'orario ordinamentale di 24, 27 e 30 ore e che pertanto l'orario



*Ministero dell'istruzione e del merito*

*Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale*

*Ufficio III - Coordinamento regionale del personale della scuola e dei dirigenti scolastici*



34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - Codice Univoco Ufficio NV8DB0 - C.F. 80016740328

e-mail: [DRFVG.ufficio3@istruzione.it](mailto:DRFVG.ufficio3@istruzione.it) - PEC: [dfr@postacert.istruzione.it](mailto:dfr@postacert.istruzione.it)

sito web: <http://www.scuola.fvg.it/>

settimanale prescelto aumenterà fino ad un massimo di due ore settimanali al momento del passaggio alla classe quarta. Tale incremento di tempo scuola non riguarda il tempo pieno.

## **6. Scuola secondaria di I grado**

Si rammenta che dal 1 settembre 2023 entrerà in vigore il D.M. 1 luglio 2022, n. 176, con il quale sono stati disciplinati i nuovi percorsi ad indirizzo musicale delle scuole secondarie di primo grado. L'attivazione dei percorsi ordinamentali ad indirizzo musicale è subordinata all'autorizzazione da parte di quest'Ufficio e all'assegnazione alla scuola del relativo organico. Pertanto, le famiglie potranno esprimere l'opzione per tali percorsi, ma i Dirigenti scolastici dovranno informarle che l'accoglimento delle iscrizioni potrà essere confermato solo a seguito dell'effettiva attribuzione in organico dei docenti di strumento musicale.

Con riguardo agli alunni in uscita è inoltre fondamentale supportare le scelte di prosecuzione dell'obbligo scolastico assicurando che il "consiglio orientativo", espresso dal consiglio di classe per tutti gli alunni della terza classe, sia reso noto alle famiglie in tempo utile per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado. La relativa funzione sarà disponibile in SIDI dal **12 dicembre p.v. .**

## **7. Istruzione parentale**

Al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale inviano una comunicazione in modalità cartacea, sempre entro il termine del **30 gennaio 2023**, al Dirigente scolastico della scuola del territorio di residenza, dichiarando di possedere la capacità tecnica o economica per provvedere all'istruzione dell'alunno. Il Dirigente scolastico prende atto che l'assolvimento dell'obbligo di istruzione è effettuato mediante l'istruzione parentale. In tal caso le domande di iscrizione all'esame di idoneità, che deve essere sostenuto annualmente dall'alunno in istruzione parentale, dovranno pervenire entro il **30 aprile** ed il prescritto esame di idoneità sarà calendarizzato entro il **30 giugno**.

**Per tutto quanto qui non previsto si rimanda integralmente alla circolare prot. 33071 del 30 novembre 2022.**

**Gli Uffici Ambito Territoriali di questo USR vorranno garantire le forme più idonee di supporto e coordinamento.**

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti.

Il Direttore Generale  
*Daniela BELTRAME*

Allegati:

1. *circolare Direzione Generale degli Ordinamenti Scolastici prot. 33071 del 30.11.2022;*
2. *circolare Direzione Generale per i sistemi informativi e la statistica prot. 4329 del 7.12.2022.*